



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

Oggetto: Indizione delle Elezioni suppletive delle Rappresentanze Studentesche di Ateneo per il triennio 2025 - 2028

IL RETTORE

- Richiamata** la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240;
- Richiamato** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e ss.mm. e, in particolare, l'art. 42 comma 13;
- Richiamato** il "Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo", emanato con Decreto Rettorale n. 236/2013 del 27/03/2013 e ss.mm. e, in particolare, l'art. 25 comma 3bis e l'art. 32 comma 3
- Richiamato** il Decreto Rettorale n. 828/2025 del 30/05/2025 di proclamazione degli eletti nell'elezione delle Rappresentanze Studentesche di Ateneo per il triennio 2025-2028;
- Richiamato** il Decreto Legislativo 15 maggio 2025, n. 71 "Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26.";
- Richiamato** il D.M. n. 418 del 30/05/2025 recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026;
- Richiamato** il D.M. n. 454 del 16/07/2025 "Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026";
- Considerato** che all'esito delle procedure elettorali del 14 e 15 maggio 2025 sono risultati vacanti posti nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di corso di laurea, come da comunicazione degli Uffici agli Organi di Ateneo del 09/06/2025, 17/06/2025 e 24/06/2025;
- Preso atto** delle dimissioni successivamente intervenute da parte di rappresentanti eletti, nonché dell'assenza di candidati disponibili in graduatoria per la surrogazione e che alla data odierna gli Organi collegiali privi o carenti di rappresentanza studentesca

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 20 88591 | paola.mandelli@unibo.it
Viale Quirico Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

risultano quelli di cui agli allegati 1, 2a, 2b e 3 al presente decreto, nella misura ivi indicata;

Considerate le scadenze per le procedure di iscrizione ai rispettivi corsi di laurea degli studenti già iscritti al cosiddetto “semestre filtro” di cui al D.M. n. 418 del 30/05/2025;

Ritenuto che sia intercorso un tempo sufficiente alla formazione di una nuova consapevolezza sul ruolo della rappresentanza studentesca;

DECRETA

Articolo 1

(Indizione delle elezioni suppletive)

1. Sono indette per i giorni 15 e 16 aprile 2026 le elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Corso di studio di primo e secondo ciclo, di cui agli allegati 1, 2a, 2b e 3 del presente decreto.

Articolo 2

(orario di apertura delle votazioni)

1. Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica mediante applicativo CINECA U-VOTE **dalle ore 9:00 alle ore 18:00 del 15 aprile 2026 e dalle ore 9:00 alle ore 14:00 del 16 aprile 2026.**

Articolo 3

(Campagna elettorale)

1. Per campagna elettorale si intende l'insieme delle attività svolte dai candidati e/o a favore di essi finalizzate alla promozione di uno o più candidati e/o al consenso ad una lista per le elezioni universitarie, quali ad esempio l'affissione di manifesti o l'organizzazione di incontri.
2. I candidati e le liste potranno avere a disposizione spazi da usarsi per lo svolgimento di assemblee finalizzate alla propaganda elettorale, per un periodo di 15 giorni antecedenti alle votazioni, previa richiesta all'Amministrazione (Bologna e Sedi di Campus) o ai Dipartimenti, secondo orari da concordarsi e comunque con garanzia di un'equa ripartizione dell'uso degli spazi tra i candidati.
3. Non sono ammesse azioni di propaganda elettorale idonee a ledere i diritti, anche d'immagine, dell'Ateneo o dei candidati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti.
4. La campagna elettorale termina alle ore 24:00 del 14 aprile 2026.

Articolo 4

(Rappresentanze nei Consigli di Dipartimento)

1. L'allegato 1 – “Corsi di studio di 1° e 2° ciclo e relativi organi di assegnazione”, l'allegato 2a – “Scuole di Specializzazione e Dipartimento di riferimento” e l'allegato 2b – “Corsi di Dottorato e Dipartimento di riferimento” al presente Decreto indicano il Dipartimento di riferimento per ogni Corso di Studio di 1° e 2° ciclo, Scuola di Specializzazione e Corso di Dottorato.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 20 88591 | paola.mandelli@unibo.it
Viale Quirico Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 2, dello Statuto di Ateneo, dall'art. 18, comma 3, del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo, nonché dalle disposizioni del Regolamento di ciascun Dipartimento interessato, i rappresentanti degli studenti di 1° e 2° ciclo da eleggere per ogni Dipartimento, con candidature presentate mediante liste tra loro concorrenti, sono indicati nella Tabella di cui all'allegato 3.
3. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto di Ateneo e dell'art. 18, comma 4, del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo, nonché delle disposizioni del Regolamento di ciascun Dipartimento interessato, il numero dei rappresentanti degli studenti di 3° ciclo da eleggere per ogni Dipartimento con candidature individuali, è riportato nell'allegato 3.

Articolo 5

(Rappresentanze nei Consigli di Corso di studio di 1° e 2° ciclo)

1. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 26 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo, i rappresentanti da eleggere per ciascun Consiglio di corso di studio di 1° e 2° ciclo, mediante sistema proporzionale a liste contrapposte sono elencati nell'allegato 1

Articolo 6

(Consiglio di Dipartimento - Elettorato attivo)

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di 1° e 2° ciclo nei Consigli di Dipartimento gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2025/2026 e alla data di svolgimento delle elezioni suppletive, ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo per i quali il Dipartimento risulta essere quello di riferimento.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di 3° ciclo nei Consigli di Dipartimento gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2025/2026 e alla data di svolgimento delle elezioni suppletive, ai corsi di studio di 3° ciclo per i quali il Dipartimento risulta essere quello di riferimento. Nel caso in cui uno studente di 3° ciclo sia contemporaneamente iscritto ad un corso di dottorato e a una scuola di specializzazione riferibili allo stesso Dipartimento, potrà esercitare il diritto di voto una sola volta.
3. Gli studenti che siano iscritti contemporaneamente a due diversi corsi di studio, se i corsi appartengono a diversi Dipartimenti, hanno l'elettorato attivo per entrambi i Dipartimenti.
4. L'allegato 1 – “Corsi di studio di 1° e 2° ciclo e relativi organi di assegnazione”, l'allegato 2a – “Scuole di Specializzazione e Dipartimento di riferimento” e l'allegato 2b – “Corsi di Dottorato e Dipartimento di riferimento” al presente Decreto indicano il Dipartimento di riferimento per ciascun corso di studio di 1° e 2° ciclo, per ciascuna scuola di specializzazione e per ciascun dottorato di ricerca.

Articolo 7

(Consiglio di Corso di Studio di 1° e 2° ciclo - Elettorato attivo)

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli studenti di 1° e 2° ciclo nei Consigli di corso di studio gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2025/2026 e alla data di svolgimento delle elezioni suppletive, a uno dei corsi di 1° e 2° ciclo

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 20 88591 | paola.mandelli@unibo.it
Viale Quirico Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

compresi nelle competenze del Consiglio di corso di studio per il quale si elegge la rappresentanza, come elencati nell'allegato 1.

2. Gli studenti iscritti contemporaneamente a due diversi corsi di studio hanno diritto all'elettorato attivo per entrambi i consigli a cui i corsi appartengono.

Articolo 8

(Consiglio di Dipartimento - Elettorato passivo)

1. Hanno diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento gli studenti che risultino regolarmente iscritti ai corsi di 1°, 2° e 3° ciclo riferibili al Dipartimento, nell'a.a. 2025/2026 alla data di svolgimento delle elezioni suppletive e che abbiano comunicato la propria candidatura secondo quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12; inoltre, gli studenti di 1° e 2° ciclo, non devono essere iscritti oltre il primo anno fuori corso.
2. Gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio distinti, appartenenti a Dipartimenti diversi, hanno diritto all'elettorato passivo per entrambi i Dipartimenti di appartenenza.

Articolo 9

(Consiglio di Corso di Studio di 1° e 2° ciclo - Elettorato passivo)

1. Hanno diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli studenti di 1° e 2° ciclo nei Consigli di Corso di studio gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2025/2026 alla data di svolgimento delle elezioni suppletive, non oltre il primo anno fuori corso, a uno dei corsi di 1° e 2° ciclo compresi nelle competenze del Consiglio di corso di studio per il quale si elegge la rappresentanza e che abbiano comunicato la propria candidatura ai sensi del successivo art. 13.
2. Gli studenti iscritti contemporaneamente a due diversi corsi di studio hanno diritto all'elettorato passivo per entrambi i consigli a cui i corsi appartengono.

Articolo 10

(Elenco degli elettori)

1. L'elenco nominativo degli elettori è reso disponibile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it) entro il **12 marzo 2026**.
2. Eventuali errori od omissioni nella redazione degli elenchi devono essere segnalati entro il **30 marzo 2026** al Settore Affari Istituzionali dell'Amministrazione universitaria mediante posta elettronica all'indirizzo appc.elezionistudentesche@unibo.it.
3. L'elenco nominativo aggiornato degli elettori è reso disponibile nelle modalità indicate al comma 1 del presente articolo entro il **13 aprile 2026**.

Articolo 11

(Presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento – studenti di 1° e 2° ciclo – sistema proporzionale)

1. Le candidature relative alle elezioni dei rappresentanti degli studenti di 1° e 2° ciclo nei Consigli di Dipartimento sono presentate mediante liste tra loro concorrenti con sistema proporzionale **dalle ore 11.00 del 9 marzo 2026 alle ore 11.00 del 26 marzo 2026**.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 20 88591 | paola.mandelli@unibo.it
Viale Quirico Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

2. Possono presentare liste ufficiali per un Consiglio di Dipartimento gli studenti iscritti in corso e fuori corso ai corsi di 1° e 2° ciclo per i quali il Dipartimento risulta essere quello di riferimento.
3. Ciascuna lista di candidati deve essere presentata da uno studente (presentatore di lista) mediante strumenti informatici. All'atto della presentazione di una lista deve essere indicato, tramite la procedura informatica:
 - a) una sigla o una breve denominazione di non più di cento caratteri idonea per identificare la lista stessa;
 - b) il nominativo, numero di matricola e recapito personale del proponente, ai fini della ricezione di eventuali comunicazioni.
4. Ogni lista deve contenere:
 - a) un numero di candidature non superiore al triplo dei rappresentanti da eleggere, con indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del corso di studio di ciascun candidato;
 - b) l'accettazione del candidato circa la candidatura proposta;
 - c) l'elenco di coloro che sostengono la lista con le relative sottoscrizioni.
5. Ogni dichiarazione di presentazione di lista per un Dipartimento è sostenuta, a pena di nullità, da almeno 5 elettori e fino a un massimo di 15 elettori iscritti ai corsi di 1° e 2° ciclo per i quali il Dipartimento risulta essere quello di riferimento. Non è possibile sostenere una lista in cui è compresa la propria candidatura.
6. Il sistema informatico accerta che ogni studente sostenga una sola lista.
7. I presentatori di lista, i candidati e i sostenitori devono avere formalizzato la propria iscrizione universitaria in tempo utile per l'utilizzo della procedura informatica.
8. L'uso di strumenti telematici di cui ai commi precedenti è permesso da un sistema informatico di identificazione controllato dall'Ateneo che rispetta i requisiti tecnici di sicurezza e le garanzie di univocità e di autenticità.
9. Le informazioni relative alle modalità per la presentazione delle candidature, di cui ai precedenti commi, saranno pubblicate in tempo utile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it).
10. L'elenco delle liste elettorali, con indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del corso di studio di ciascun candidato, è reso disponibile mediante il Portale di Ateneo (www.unibo.it) **entro il 30 marzo 2026**.
11. In caso di studenti titolari di carriera alias, si indica l'identità elettiva.
12. Ciascun presentatore di lista potrà designare un rappresentante di lista. In occasione della pubblicazione delle candidature, entro il 30 marzo 2026, saranno pubblicate sul portale di Ateneo (www.unibo.it) le indicazioni per la designazione dei rappresentanti di lista. Gli eventuali rappresentanti di lista devono aver formalizzato la propria iscrizione universitaria in tempo utile per la designazione.

Articolo 12

(Presentazione delle candidature per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento – studenti di 3° ciclo – sistema uninominale)

1. Le candidature individuali per i rappresentanti degli studenti del 3° ciclo nel Consiglio di Dipartimento sono obbligatorie e sono presentate **dalle ore 11.00 del 9 marzo 2026 alle ore 11.00 del 26 marzo 2026** mediante strumenti telematici che si avvalgono di un sistema

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 20 88591 | paola.mandelli@unibo.it
Viale Quirico Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

informatico di identificazione controllato dall'Ateneo che rispetta i requisiti tecnici di sicurezza e le garanzie di univocità e di autenticità.

2. Qualora uno studente di 3° ciclo sia contemporaneamente iscritto a un corso di dottorato e a una scuola di specializzazione riferibili allo stesso Dipartimento, potrà esercitare il diritto di voto una sola volta. In caso di candidatura, occorrerà specificare per quale status (dottorando o specializzando) si esercita l'elettorato passivo.
3. L'elenco delle candidature, con l'indicazione del cognome, del nome e del corso di studio è reso disponibile mediante il Portale di Ateneo (www.unibo.it) **entro il 30 marzo 2026**. In caso di studenti titolari di carriera alias, si indica l'identità elettiva.

Articolo 13

(Presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio - studenti di 1° e 2° ciclo)

1. Le candidature relative alle elezioni dei rappresentanti degli studenti di 1° e 2° ciclo nei Consigli di corso di studio sono presentate mediante liste tra loro concorrenti con sistema proporzionale **dalle ore 11.00 del 9 marzo 2026 alle ore 11.00 del 26 marzo 2026**.
2. Ciascuna lista di candidati per un consiglio di corso di studio deve essere presentata da uno studente (presentatore di lista) che ha l'elettorato attivo per il medesimo consiglio mediante strumenti informatici. All'atto della presentazione di una lista deve essere indicato:
 - a) una sigla o una breve denominazione di non più di cento caratteri idonei per identificare la lista stessa;
 - b) il nominativo, numero di matricola e recapito personale ai fini della ricezione di eventuali comunicazioni.
3. Ogni lista deve contenere:
 - a) un numero di candidature non superiore a 6 con indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del corso di studio di ciascun candidato;
 - b) l'accettazione del candidato circa la candidatura proposta;
 - c) l'elenco di coloro che sostengono la lista con le relative sottoscrizioni.
4. Ogni dichiarazione di presentazione di lista per un Consiglio di corso di studio è sostenuta, a pena di nullità, da almeno 3 elettori iscritti ai corsi di 1° e 2° ciclo ricompresi nel Consiglio. È consentito che una lista sia sostenuta fino a un massimo di 10 elettori. Non è possibile sostenere una lista in cui è compresa la propria candidatura.
5. Il sistema informatico accerta che ogni studente sostenga una sola lista.
6. I presentatori di lista, i candidati e i sostenitori devono avere formalizzato la propria iscrizione universitaria in tempo utile per l'utilizzo della procedura informatica.
7. L'uso di strumenti telematici di cui ai commi precedenti si avvale di un sistema informatico di identificazione controllato dall'Ateneo che rispetta i requisiti tecnici di sicurezza e le garanzie di univocità e di autenticità.
8. Le informazioni relative alle modalità per la presentazione delle candidature, di cui ai precedenti commi, saranno pubblicate in tempo utile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it).
9. L'elenco delle liste elettorali, con indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del corso di studio di ciascun candidato, è reso disponibile mediante il Portale di Ateneo (www.unibo.it) **entro il 30 marzo 2026**.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 20 88591 | paola.mandelli@unibo.it
Viale Quirico Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

10. In caso di studenti titolari di carriera alias, si indica l'identità elettiva.
11. Ciascun presentatore di lista potrà designare un rappresentante di lista. In occasione della pubblicazione delle candidature, entro il 30 marzo 2026, saranno pubblicate sul portale di Ateneo (www.unibo.it) le indicazioni per la designazione dei rappresentanti di lista. Gli eventuali rappresentanti di lista devono aver formalizzato la propria iscrizione universitaria in tempo utile per la designazione.

Articolo 14

(Commissione Elettorale)

1. La Commissione Elettorale, nominata ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo", è così composta:

Prof. Federico Condello	Presidente
Dott.ssa Maria Filippini	Componente
Dott.ssa Carlotta Pizzo	Componente
Dott.ssa Ester Sammarco	Componente con funzioni di segretario
2. La Commissione Elettorale ha il compito di:
 - a) decidere sulle opposizioni sottoposte al suo esame ed esprimersi su ogni questione di procedura;
 - b) sovrintendere a tutte le operazioni elettorali;
 - c) ricevere le segnalazioni relative a questioni inerenti alla propaganda elettorale e trasmetterle al Rettore per le valutazioni di competenza;
 - d) procedere allo scrutinio delle schede votate con gli strumenti previsti dalla piattaforma telematica subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e trasmettere i risultati dello scrutinio al Rettore per la proclamazione;
 - e) decidere sui ricorsi avverso i risultati delle operazioni di voto.

Articolo 15

(Modalità di espressione del voto nel sistema maggioritario uninominale per Consiglio di Dipartimento)

1. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza selezionando il candidato prescelto tramite la piattaforma telematica.
2. È possibile selezionare in alternativa "scheda bianca".

Articolo 16

(Modalità di espressione del voto nel sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti per Consigli di Dipartimento e Consigli di Corso di studio di 1° e 2° ciclo)

1. Ciascun elettore può esprimere fino a due voti di preferenza selezionando i candidati nella medesima lista in cui sono riportati; la piattaforma telematica non consente di selezionare candidati appartenenti a liste diverse.
2. L'elettore può esprimere anche solo un voto di lista selezionando solo la lista e nessuna preferenza per candidati.
3. È possibile selezionare in alternativa "scheda bianca".

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 20 88591 | paola.mandelli@unibo.it
Viale Quirico Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

Articolo 17 **(Operazioni di voto)**

1. Le operazioni di voto sono esclusivamente telematiche e hanno luogo come segue:
 - a) l'elettore si autentica sulla piattaforma telematica mediante le proprie credenziali istituzionali (nome.cognome@studio.unibo.it) utilizzando il proprio dispositivo elettronico multimediale (pc, smartphone, tablet) e accede alle schede telematiche di voto per ciascun organo per il quale ha il diritto di voto;
 - b) l'elettore seleziona le liste e/o i candidati per i quali esprime la preferenza e clicca su apposito tasto per inserimento della scheda telematica nell'urna telematica;
 - c) l'elettore abbandona la piattaforma telematica di voto, effettuando il log out.
2. Il voto è personale, libero e segreto.
3. Allo scadere dell'orario previsto per le votazioni, la piattaforma telematica non ammette nuovi accessi; entro i successivi dieci minuti gli elettori, che si siano già autenticati sulla piattaforma telematica prima della scadenza, possono continuare le proprie operazioni di voto; scaduto anche l'ulteriore termine di dieci minuti la piattaforma telematica non consente alcuna operazione.

Articolo 18 **(Operazioni di scrutinio telematico)**

1. Le operazioni di scrutinio telematico sono effettuate dalla Commissione Elettorale con l'assistenza di personale tecnico, il **16 aprile 2026**, dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. I rappresentanti di lista possono assistere alle operazioni di scrutinio telematico accedendo ad apposita piattaforma, seguendo le modalità che saranno pubblicate in tempo utile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it).
3. Le schede sono scrutinate nel seguente ordine:
 - a) elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento;
 - b) elezione dei rappresentanti nei Consigli di Corso di studio di 1° e 2° ciclo

Articolo 19 **(Proclamazione degli eletti nei Consigli di Dipartimento)**

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti. Il decreto di proclamazione è pubblicato sull'Albo online di Ateneo. Qualora nel Regolamento dei singoli Dipartimenti siano previsti almeno due rappresentanti degli studenti di 3° ciclo, in assenza di espresse previsioni nel regolamento del singolo Dipartimento, la rappresentanza degli stessi, nei Dipartimenti dove sono attivati corsi di Dottorato di Ricerca e Scuole di Specializzazione, deve comprendere almeno uno studente iscritto ad un Dottorato di Ricerca e uno studente iscritto ad una Scuola di Specializzazione. Qualora non risultino candidati votati iscritti ad una delle due tipologie di corsi di 3° ciclo, sono eletti i candidati votati iscritti all'altra tipologia.
2. Nel rispetto della riserva di cui all'art. 18 comma 4 e 5 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo, sono proclamati eletti per il collegio uninominale gli studenti di 3° ciclo che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel limite dei posti da attribuire; a parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 20 88591 | paola.mandelli@unibo.it
Viale Quirico Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

3. Per la proclamazione degli eletti con sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti, la Commissione Elettorale procede come segue:
- per ciascun Dipartimento determina:
 - la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi di lista, ottenuti dalla lista stessa;
 - la cifra individuale di ciascun candidato votato, costituita dalla somma dei voti di preferenza ottenuti.
 - Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4 e oltre sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere nel Dipartimento, disponendoli in graduatoria decrescente.
 - Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati votati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.
 - La commissione dichiara eletti in ciascun Consiglio di Dipartimento quei candidati votati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, al più giovane di età.

Articolo 20

(Proclamazione degli eletti nei Consigli di Corso di Studio di 1° e 2° ciclo)

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti. Il decreto di proclamazione è pubblicato sull'Albo online di Ateneo.
2. Per la proclamazione degli eletti la Commissione Elettorale procede come segue:
 - determina la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi di lista ottenuti dalla lista stessa
 - determina la cifra individuale di ciascun candidato votato, costituita dalla somma dei voti di preferenza ottenuti.
3. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza ottenuti. Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4 e oltre sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati votati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. La Commissione dichiara eletti quei candidati votati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, al più giovane di età.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 20 88591 | paola.mandelli@unibo.it
Viale Quirico Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

Articolo 21

(Ricorsi)

1. È ammesso ricorso contro i risultati delle elezioni entro cinque giorni dalla pubblicazione del Decreto di proclamazione degli eletti sull'Albo online d'Ateneo. La Commissione Elettorale decide motivatamente in via definitiva nei successivi cinque giorni.

Articolo 22

(Disposizioni finali)

1. I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm. e del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali; i candidati sono tenuti a prendere visione dell'Informativa pubblicata alla pagina internet www.unibo.it nella [sezione Privacy e note legali](#)
2. Il presente Decreto Rettorale è pubblicato nell'Albo online di Ateneo.

Il Rettore

Prof. Giovanni Molari

(F.to digitalmente)

ALLEGATI:

- Allegato 1 – Corsi di studio di 1° e 2° ciclo e relativi organi di assegnazione;
- Allegato 2a – Scuole di Specializzazione e Dipartimento di riferimento;
- Allegato 2b – Corsi di Dottorato e Dipartimento di riferimento;
- Allegato 3 – Eligendi Consigli di Dipartimento.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 20 88591 | paola.mandelli@unibo.it

Viale Quirico Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia